

COMUNE DI MINERVINO MURGE
Delibera C.C. 19 luglio 2024, n. 26
MODIFICA ARTICOLI STATUTO

L'anno **duemilaventiquattro**, il mese di **luglio**, il giorno **diciannove**, a partire dalle ore **18:00**, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica. Presiede l'adunanza **Maria Laura MANCINI** in qualità di **Presidente del Consiglio**.

Dopo l'appello nominale effettuato, su richiesta della Sindaca, dal Segretario Generale, all'inizio della trattazione dell'argomento risultano:

MANCINI Maria Laura	Presente	SINDACA	RIZZI SABINO	Presente	CONSIGLIERE
NOBILE Michele	Presente	CONSIGLIERE	SARCINELLI MARIAMICHELA	Presente	CONSIGLIERE
BELLINI Maria	Presente	CONSIGLIERE	TAMBURRANO MICHELE	Assente	CONSIGLIERE
ROCCOTELLI LUIGI	Presente	CONSIGLIERE	SUPERBO Rosa	Assente	CONSIGLIERE
SINISI Sabatina	Presente	CONSIGLIERE	SCARPA Antonio	Assente	CONSIGLIERE
SCHIAVO Marilena Giovanna	Presente	CONSIGLIERE	RUBINO STEFANIA	Assente	CONSIGLIERE
BEVILACQUA Massimiliano	Presente	CONSIGLIERE			

Verbalizza la dr.ssa Martino Mignogna quale vice SEGRETARIO GENERALE.

La **Sindaca** introduce il sesto punto all'ordine del giorno: <<Modifica degli articoli dello statuto.>>

Sindaca:<<quindi quelli dello statuto sono relativi alla giunta. Vado a leggere quanto verrà modificato all'articolo 58 e 62.

- art. 58: composizione. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge. Il numero effettivo degli assessori, viene stabilito dal sindaco con gli atti di nomina. Nell'ambito della composizione della giunta, dev'essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.
- art. 62: La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità dell'adunanza, è richiesto l'intervento della metà dei componenti, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta.

Ci sono interventi in merito?

Da quello che ricordo che è venuto fuori dalla commissione, si parlava di richiesta del numero da inserire nella composizione della giunta. Ricordo bene Consigliere Tamburrano? Io le volevo specificare che è stato indicato così previsto dalla legge senza indicare il numero, perché la legge stabilisce il numero, dei componenti della giunta in base al numero degli abitanti. Per tanto se dovesse cambiare e mutare la legge, muterà automaticamente e noi ci adegueremo senza stare nuovamente a modificare i numeri tutto qua.>>

Consigliere Tamburrano:<< Perfetto. Allora io spero di sbagliarmi, perché poi diventa tutto regolare e non ci

sono problemi. Perché cosa immagino io? A pensar male è un peccato diceva Andreotti, ma molte volte ci si azzecca. Prima di tutto, questa accelerazione su modificare alcuni punti dello statuto. Lo statuto che abbiamo noi è inadeguato, perché è nato nel 1990. Quando c'erano 30 consiglieri comunali. Ci siamo preoccupati di modificare il numero dei componenti della giunta, poi dirò il perché, ma non ci siamo accorti che lo statuto prevede che, la seconda convocazione del Consiglio Comunale, prevede un numero di 7 consiglieri. Ci vogliono secondo lo statuto, più consiglieri per fare la seconda convocazione che per fare la prima. Di questo non ci siamo accorti. Nel nostro statuto c'è ancora il difensore civico. Abolito per legge nel 2011. Io da mesi se non da anni, vado ripetendo, sediamoci a un tavolo, prendiamo una bozza e analizziamo passo per passo tutto lo statuto e lo modifichiamo. Quello che temo io e mi auguro di sbagliare...>>

Consigliere Roccotelli:<<Il regolamento consigliere parla di 4.>>

Consigliere Tamburrano:<<Il regolamento, ma lo statuto che è superiore al regolamento parla di 7. Va bene ma questo è per fare una valutazione e dire che lo statuto va rivisto e modificato come regolamento quasi totalmente. La legge dice, all'art. 47 TUEL che è il vangelo per noi, che il sindaco il presidente un numero di Assessori stabilito dagli statuti. Un numero di Assessori stabilito dagli statuti. In questo caso, perché poi i sotterfugi nelle pieghe della legge si possono leggere tutti. Non dice che il numero degli assessori lo stabilisce il sindaco con i decreti, lo stabilisce lo statuto. Prima questione., Siccome qualcuno intravede faccio un discorso generale, intravede che in questa operazione la norma prevede che si possano nominare perché la legge è precedente alla legge Delrio, un numero di Assessori pari a un terzo dei consiglieri comunali, nel computo si conteggia anche il Sindaco, non vorrei che per questioni contingenti alla maggioranza consigliere, che potrebbe essere in una fase di rivisitazione della giunta, qualcuno possa immaginare che si possono nominare cinque assessori. Caro Consigliere Roccotelli le spiego il perché. Lo dico prima così non ci troviamo in difficoltà. Siccome la legge prevede che ci debbano essere due maschi in giunta l'ha detto il ministero nel 2019, e nessuno si è adeguato, e per fare questo posso vedere i sorrisi di condivisione per fare questo ci vuole solo il ricorso al TAR, siccome sapete benissimo che se nominate cinque assessori non c'è nessuno che spende 3.500 euro per fare ricorso al TAR, perché è l'unico modo per togliervi i cinque assessori, la legge Delrio è intervenuta successivamente è chiaro che dice quattro assessori. E avete ancora forza su questa norma statutaria dicendo che ci vuole la parità di genere. Non ci vuole la parità di genere. La legge dice che, l'altro sesso deve essere rappresentato dal 40%. Voi state approvando una norma statutaria in violazione della legge.>>

Consigliere Roccotelli:<<quote di genere previste. Non parla di quello che dici tu. Parla di quote di genere. Non solo ma, per i comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, la nomina è di massimo non dice che è a piacere, massimo quattro assessori. Questa è la legge.>>

Consigliere Tamburrano:<<La stessa legge Delrio dice che, l'altro sesso deve essere rappresentato in giunta da una quota del 40%. >>

Consigliere Roccotelli:<< Quando si parla di parità di genere, generalmente quando è nata questa legge, era per tutelare il genere femminile. Tant'è vero che adesso nelle scuole che non ci sono più i professori, sono tutte donne, nelle scuole è stata introdotta la quota azzurra che, è il 40% dei partecipanti al concorso devono essere maschi.>>

Sindaca:<<È il contrario, adesso sta succedendo in alcuni ambiti il contrario.>>

Consigliere Tamburrano:<< Siccome nel 1990 nello statuto avevano già inserito la parità di genere, siccome voglio ricordare a questi consiglieri che anche se non è stata resa pubblica nell'agosto 2019 il ministero della funzione pubblica ha scritto a questo comune dicendo di adeguare la giunta a quello che prevede la legge Delrio e non è stato fatto e se non viene fatto non succede niente, lo sappiamo benissimo per un semplice

motivo, perché per dichiarare l'illegittimità ci vuole il ricorso al tar, siccome il 267 il TUEL prevede che nelle more della realizzazione delle modifiche statutarie si possa nominare il numero di assessori, uno può fare riferimento. Io sto dicendo una cosa futuribile, che mi auguro in questo caso non succeda. Però, vista l'urgenza, vista la situazione, sulla parità di genere, posso avere e mi auguro in questo caso di sbagliarmi. Vi prego di mettere il numero perché lo prevede la legge, di 4 assessori, lo so che non lo farete, non partecipiamo al voto, ma vistiamo dicendo che molto probabilmente avviene per questo. E la rappresentanza di genere, non sto dicendo maschile o femminile, la rappresentanza dell'altro sesso dice la Legge Delrio, dev'essere una quota del 40%. Io mi auguro che non lo fate per questo, non è il sindaco che decide il numero degli assessori, ma è lo statuto, cercate di verificare e modificare perché, sarebbe un ulteriore obbrobio di questa amministrazione, Grazie e buona serata.>>

Alle ore 21:25 escono dall'aula i Consiglieri Tamburrano e Superbo, pertanto i presenti risultano essere 9.

SINDACA:<< Allora chiedo di votare la modifica dell'art. 58 Voti favorevoli 9, nessun contrario e nessun astenuto.

Votiamo ora la modifica all'art. 62 Voti favorevoli 9, nessun contrario e nessun astenuto.

Ora votiamo per l'approvazione della proposta di deliberazione che prevede la modifica degli articoli 58 e 62 dello statuto comunale.

Voti favorevoli 9, nessun contrario e nessun astenuto, pertanto le modifiche vengono approvate da subito in quanto hanno ottenuto la maggioranza qualificata.>>

Si dà atto che la discussione registrata e trascritta dal personale all'uopo incaricato, ai sensi dell'art.79 comma 4 del Regolamento di Consiglio Comunale viene riportata nel presente deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata;

Visto l'art. 47 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 , rubricato "Composizione delle giunte" che reca la disciplina della composizione delle Giunte comunali e , in particolare, ai commi 1, 2 e 5 del testo vigente prevede quanto di seguito riportato:

"1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;"

Considerato che :

- le recenti disposizioni normative in materia di composizione degli organi di governo degli Enti Locali hanno comportato una riduzione del numero massimo degli assessori comunali;

- in particolare, l'attuale formulazione dell'art. 47 del D. Lgs 267/2000, quale risulta dalla modifica apportata, da ultimo, dall'art. 2 comma 23 , L. 24.12.2007, n. 244 ha ridotto il numero massimo di assessori a dodici unità;
- inoltre l'art. 16, comma 17, del D.L. 138 del 13.08.2011 convertito in legge n. 148 del 14.09.2011, come modificato dalla legge n. 56 del 07.04.2014 ha introdotto una ulteriore riduzione del numero dei consiglieri comunali a dodici e del numero massimo degli assessori a quattro, per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;

Atteso che:

- il comma 2 dell'art. 47 del D. Lgs 267/2000 demanda agli statuti la determinazione del numero degli assessori o del numero massimo degli stessi;
- comunque, l'autonomia statutaria del comune è subordinata al rispetto delle disposizioni legislative statali in materia di organi di governo, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett p) della Costituzione;

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di C. C. n. 60 del 26.06.1991 e modificato, da ultimo, con deliberazione di C.C. n. 112 del 27.12.2001;

Visto, in particolare, l'art. 62 dello Statuto Comunale rubricato "Esercizio delle funzioni" che prevede quanto di seguito si riporta :

- *al comma 1, secondo periodo testualmente recita "Per la validità dell'adunanza è richiesto l'intervento di almeno 4 componenti, compreso il Sindaco.*
- *Al terzo e quarto periodo prevede: "Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta";*

Ritenuto che tale disposizione, elaborata nella vigenza di una diversa disciplina legislativa in merito al numero massimo degli assessori che compongono la giunta comunale, rappresenta una limitazione alla effettiva funzionalità della giunta che, di fatto non può validamente costituirsi nel caso di contemporanea assenza di due dei quattro assessori che compongono la giunta, oltre il Sindaco;

Visto, altresì, l'art. 58 dello Statuto comunale che fissa a 7 il numero massimo degli assessori, in palese contrasto con la disciplina vigente, innanzi citata;

Ritenuta, quindi, la necessità, nelle more dell'adeguamento dell'intero Statuto comunale, di provvedere, in conformità alle modifiche legislative apportate alla disciplina dell'ordinamento degli enti locali, alla modifica degli art. 58 e 62 comma 1 dello Statuto comunale vigente, sostituendole con le formulazioni di seguito riportate:

Art. 58 "Composizione della Giunta"

"La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori entro la misura massima prevista dalla legge. Il numero effettivo degli Assessori viene stabilito dal Sindaco con gli atti di nomina. Nell'ambito della composizione della Giunta deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.

Art. 62 "Esercizio delle funzioni"

- *La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento. Per la validità dell' adunanza è richiesto l'intervento della metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta.*

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e, in particolare, l'art. 6 "Statuto comunale e provinciale" che

al comma 4 disciplina le modalità di approvazione degli Statuti da parte dei rispettivi consigli prevedendo quanto di seguito riportato :

“4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e’ ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.”

Visto, altresì, l’art. 115 dello Statuto comunale vigente, che reca la disciplina delle modalità di revisione dello Statuto;

Dato atto:

- che la proposta di approvazione delle modifiche agli articoli 58 e 62 dello Statuto comunale vigente, come innanzi riportate, sono state sottoposte al parere della seconda Commissione consiliare, come da verbale in atti del 15.07.2024;
- che entro lo stesso termine la proposta di modifica è stata inviata in copia a tutti i consiglieri comunali e depositata nella segreteria comunale dall’08.07.2024;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000 dal responsabile del settore I “Affari generali e servizi socio-culturali”

Acquisito altresì, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, trattandosi di atto con valenza intersettoriale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000 dal responsabile del settore II “Programmazione, bilancio e risorse umane;

Con il seguente esito delle votazioni espresse in forma palese per alzata di mano sulle proposte di modifica degli articoli 58 e 62 comma 1° dello Statuto Comunale vigente, come di seguito riportate:

Art. 58 “Composizione”

Proposta di sostituzione con la seguente formulazione:

“La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori entro la misura massima prevista dalla legge. Il numero effettivo degli Assessori viene stabilito dal Sindaco con gli atti di nomina. Nell’ambito della composizione della Giunta deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.”

Presenti 9; Assenti 4(Tamburrano, Superbo, Scarpa e Rubino);

Voti Favorevoli 9; Astenuti nessuno; Contrari nessuno; Modifica dell’art. 58 approvato con maggioranza qualificata

Art. 62 “Esercizio delle funzioni” comma 1°

Proposta di sostituzione del comma 2° con il seguente testo:

“La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento. Per la validità dell’ adunanza è richiesto l’intervento della metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta.”

Presenti 9; Assenti 4(Tamburrano, Superbo, Scarpa e Rubino);

voti favorevoli 9; contrari nessuno; Astenuti nessuno; Modifica dell’art. 62 approvato con maggioranza qualificata.

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE LA MODIFICA DELL'ART. 58 DELLO STATUTO COMUNALE, COME INNANZI RIPORTATA È STATA APPROVATA AVENDO CONSEGUITO ALLA PRIMA VOTAZIONE IL VOTO FAVOREVOLE DI 9 CONSIGLIERI ASSEGNATI(pari ai 2/3);

DI DARE ATTO CHE LA MODIFICA DELL'ART. 62 DELLO STATUTO COMUNALE, COME INNANZI RIPORTATA È STATA APPROVATA AVENDO CONSEGUITO ALLA PRIMA VOTAZIONE IL VOTO FAVOREVOLE DI 9 CONSIGLIERI ASSEGNATI(pari ai 2/3);

DI DARE ATTO CHE LE MODIFICHE STATUTARIE ENTRERANNO IN VIGORE, DECORSI TRENTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO;

DI DEMANDARE AL RESPONSABILE DEL I° SETTORE TUTTI GLI ADEMPIMENTI IVI PREVISTI PER LE MODIFICHE STATUTARIE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

Favorevole

Minervino Murge, li 08-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Centritto Raffaele

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

Favorevole

Minervino Murge, li 08-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Mignogna Martino

Il presente verbale n.26/19-07-2024 di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto «*MODIFICA ARTICOLI STATUTO*», previa lettura, viene sottoscritto come segue:

Presidente del Consiglio
Maria Laura MANCINI

vice SEGRETARIO GENERALE
Martino Mignogna